APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 12

In deroga all'articolo 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione e salvo quanto disposto dal regolamento n. 107/67 adottato dal Consiglio dei ministri della Comunita' economica europea il 31 maggio 1967, si applica il regime vigente anteriormente alla entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 per le merci provenienti da uno Stato membro scortate da un certificato di circolazione dal quale risulti che il documento doganale di uscita da tale Stato membro e' stato rilasciato anteriormente alla data di applicazione del regolamento medesimo. Tale disposizione si applica alle sole merci per le quali sia stata accettata la dichiarazione doganale di importazione entro due mesi dalla data di entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66.

Versione in vigore dal 6 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-un-regime-di-scambi-per-talune-merci-risultanti-dalla/art-12/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it